



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

13376

Roma,

16 DIC 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
*Dipartimento per le politiche europee*  
*Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE*

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

SEDE

**Oggetto: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le Direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012.**

Con riferimento alla proposta di Direttiva in oggetto, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento del tesoro.

II CAPO DELL'UFFICIO

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012

- **Codice della proposta:** COM(2021) 582 final del 23/09/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0296(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Proposta correlata a COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul riesame del quadro prudenziale dell'UE per gli assicuratori e i riassicuratori nel contesto della ripresa dell'UE dopo la pandemia. COM(2021) 580 final del 22 settembre 2021,

"Pacchetto Solvency II Review" che comprende, oltre che la proposta in oggetto:

- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo;
- Proposta di modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di....., non ancora pubblicata.

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

- *quadro normativo e finalità generali:*

La proposta di direttiva sul "Risanamento e risoluzione delle imprese assicurative" è stata pubblicata il 22 settembre 2021, contestualmente alla review di Solvency II (direttiva 2009/138/CE).

Gli obiettivi principali della proposta sono:

- Garantire che le imprese e le autorità di vigilanza siano meglio preparate a gestire gravi situazioni di instabilità finanziaria, in modo da mitigarne le conseguenze;
- Fornire alle autorità nazionali gli strumenti e le procedure per una risoluzione ordinata delle imprese che falliscono;
- Proteggere l'economia reale, la stabilità finanziaria e i contribuenti dalle conseguenze di eventuali fallimenti di imprese assicurative.

La direttiva Solvency II ha ridotto la probabilità di insuccessi e ha migliorato la resilienza dell'industria assicurativa dell'UE e la revisione della normativa concernente la risoluzione delle crisi di impresa assicurative la rafforzerà ulteriormente.

La gestione di un quasi-fallimento o il fallimento di alcuni assicuratori, particolarmente grandi gruppi transfrontalieri, o il fallimento simultaneo di più assicuratori può anche portare a o amplificare l'instabilità finanziaria.

Non esistono attualmente procedure armonizzate a livello europeo per la risoluzione degli assicuratori. Ciò determina notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano il dissesto degli assicuratori negli Stati membri.

Le procedure di insolvenza applicabili alle imprese possono non essere adeguate al settore assicurativo dato che non sempre garantiscono una prosecuzione adeguata delle funzioni essenziali.

È quindi necessario un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti di risoluzione per intervenire in modo sufficientemente precoce e rapido in caso di dissesto o rischio di dissesto degli assicuratori al fine di garantire un esito migliore per i contraenti, riducendo allo stesso tempo al minimo le ripercussioni sull'economia e sul sistema finanziario, così come qualsiasi ricorso al denaro dei contribuenti.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La proposta armonizza le leggi nazionali in materia di risanamento e risoluzione degli assicuratori o introduce un tale quadro qualora non esista ancora, nella misura necessaria a garantire che gli Stati membri dispongano dei medesimi strumenti e delle medesime procedure per affrontare i dissesti. Stabilendo dei requisiti minimi armonizzati nel mercato interno, la proposta stabilirebbe un contesto di parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

Il quadro armonizzato salvaguarderebbe altresì gli interessi dei contraenti e preserverebbe l'economia reale. Contribuirebbe alla stabilità finanziaria e alla fiducia nel mercato interno dell'assicurazione e della riassicurazione garantendo una capacità minima di risoluzione degli assicuratori in tutti gli Stati membri e facilitando la cooperazione tra le autorità nazionali nell'affrontare il dissesto dei gruppi transfrontalieri. Di conseguenza la proposta ha come oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e l'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

I sistemi di risanamento e risoluzione nel settore assicurativo hanno natura nazionale e sono messi in atto soltanto in pochissimi Stati membri. Gli ordinamenti giuridici nazionali non conferiscono i poteri necessari alle autorità per gestire in maniera adeguata le imprese assicurative in dissesto. Tali legislazioni nazionali divergenti sono altresì insufficienti nei casi di dissesto transfrontaliero, in particolare per i gruppi, nel contesto dei quali azioni non coordinate potrebbero determinare rapidamente esiti subottimali.

L'istituzione di meccanismi di risoluzione adeguati a livello di Unione richiede un'armonizzazione significativa delle prassi e delle procedure nazionali, il che giustifica che l'Unione proponga la legislazione necessaria.

L'obiettivo della presente proposta, ossia l'armonizzazione delle norme e dei processi per il risanamento e la risoluzione degli assicuratori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo

5 del trattato sull'Unione europea.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La presente proposta attua norme internazionali e segue la consulenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Al fine di garantire l'adeguatezza e l'efficacia del quadro di risanamento e risoluzione, nonché di limitare oneri e costi amministrativi eccessivi per assicuratori e autorità, la direttiva proposta contiene requisiti proporzionati che tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione, delle attività e dei servizi di un assicuratore. Ciò si applica al contesto delle imprese che sarebbero soggette ad una pianificazione preventiva del risanamento e ad una pianificazione della risoluzione. Le autorità possono altresì consentire agli assicuratori di essere soggetti a un insieme semplificato di obblighi quando sviluppano e mantengono i loro piani. Le procedure nazionali di insolvenza continuerebbero a costituire una possibile via di uscita dal mercato per un assicuratore in dissesto e l'intervento da parte della vigilanza rimarrebbe basato sul giudizio di vigilanza.

Le disposizioni della proposta sono pertanto proporzionate a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La presente proposta condivide la sua valutazione d'impatto con la proposta sul riesame del quadro della direttiva Solvibilità II. L'allegato 10 della valutazione d'impatto valuta il quadro della direttiva Solvibilità II esistente e conclude che è stato ampiamente efficace nel conseguimento di progressi verso i suoi obiettivi generali di facilitare lo sviluppo del mercato unico dei servizi assicurativi, proteggendo allo stesso tempo in modo adeguato i contraenti. Tuttavia, dalla sua entrata in vigore nel 2016, il quadro prudenziale della direttiva Solvibilità II è stato attuato in svariati modi dalle autorità nazionali di vigilanza. Ciò si è verificato ad esempio per la scala di intervento che mira a ripristinare la situazione finanziaria degli assicuratori in seguito alla constatazione di un deterioramento o, più in generale, per le misure relative al risanamento e alla risoluzione. Alla luce delle crescenti attività transfrontaliere e delle nuove sfide poste dalle condizioni economiche e finanziarie prevalenti, il quadro della direttiva Solvibilità II non ha ancora fornito un regime che possa assicurare la risoluzione coordinata degli assicuratori.

La maggior parte degli Stati membri non dispone di un quadro efficace di risanamento e risoluzione e, laddove tali quadri siano disponibili, si registrano differenze sostanziali tra gli stessi. Tra tali differenze figurano i poteri e gli strumenti a disposizione delle autorità, le condizioni in cui tali poteri possono essere esercitati e gli obiettivi perseguiti nell'affrontare il dissesto degli assicuratori. Inoltre, come evidenziato dai pochi casi di dissesto e quasi dissesto registrati dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), la mancanza di preparazione sufficiente da parte tanto degli assicuratori quanto delle autorità pubbliche, la mancanza di strumenti e poteri adeguati oppure la mancanza di coordinamento transfrontaliero possono aver impedito un risanamento tempestivo ed efficace o una risoluzione tempestiva e riuscita degli assicuratori in dissesto nell'UE. Di conseguenza il livello di protezione per i contraenti e i beneficiari può essere stato subottimale.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

La proposta è conforme all'interesse nazionale. Trattasi infatti di un progetto volto a tutelare, contemporaneamente, gli interessi degli assicurati, la stabilità del sistema finanziario e gli interessi dei Governi e dei contribuenti, cercando di prevenire situazioni di o, comunque, gestire al meglio,

situazioni di crisi, da cui potrebbero derivare conseguenze negative per tutti i sopra citati soggetti. .

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Il negoziato, cui il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa con il supporto di tipo tecnico fornito dall'IVASS, è iniziato il 15 ottobre 2021 con la presentazione della proposta e l'invio dei primi commenti scritti richiesti dalla Commissione, in cui molti Stati Membri, tra cui l'Italia, hanno rilevato come la mancanza di armonizzazione minima sui regimi di garanzia assicurativa ("Insurance Guarantee Schemes" (IGS)), renda incompleta la disciplina della risoluzione, soprattutto con riguardo alle imprese che operano su base transfrontaliera.

La questione maggiormente attenzionata dalla delegazione Italiana, così come dalla maggior parte degli altri Stati membri, riguarda gli strumenti di salvataggio interno, svalutazione o conversione ("bail-in, write-down or conversion tools"), per cui, analogamente alle altre direttive in materia di Recupero e risoluzione ("Recovery and Resolution") e in particolare la direttiva sul recupero e la risoluzione in materia bancaria ("Bank Recovery & Resolution Directive" n. 2014/59/EU del 15 maggio 2014), si prevede che gli assicurati possano eventualmente subire, in una certa misura, delle perdite in caso di crisi dell'impresa di assicurazione.

Si evidenzia però che, a differenza del quadro regolatorio bancario, la proposta non prevede un sistema di garanzia comune a tutela degli assicurati, né si prevede alcuna soglia garantita (com'è invece per i depositi, bancari, ove tale soglia opera fino a 100.000 euro). Si ritiene inoltre che occorra meglio specificare la gerarchia di utilizzo delle diverse fonti di finanziamento di una possibile crisi.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

La valutazione d'impatto per la presente proposta è stata sviluppata nel contesto di un riesame di più ampio respiro della direttiva Solvibilità II e ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo il 23 aprile 2021. I costi e i benefici associati alla presente proposta sono stati valutati e consultati accuratamente dall' dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Il comitato per il controllo normativo ha formulato una serie di raccomandazioni di miglioramento, che hanno portato ad un ulteriore perfezionamento della valutazione d'impatto. In particolare, si è provveduto a un'ulteriore motivazione della valutazione delle opzioni e dei costi e benefici complessivi del riesame della direttiva Solvibilità II, unitamente alla proposta in materia di risanamento e risoluzione.

Dalla valutazione d'impatto è emerso che l'attuazione di un quadro in materia di piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione affronterebbe efficacemente la mancanza di preparazione osservata, i possibili interventi ritardati, l'insieme incompleto di strumenti e la gestione non coordinata di casi transfrontalieri di (quasi) dissesto.

Tuttavia, la valutazione d'impatto ha concluso che, in linea con gli orientamenti e le norme internazionali, è necessario introdurre condizioni specifiche per l'avvio della risoluzione al fine di affrontare situazioni nelle quali un assicuratore avrebbe un impatto sistemico qualora fallisse.

Le opzioni strategiche sviluppate nella proposta forniscono un quadro credibile per affrontare le difficoltà di assicuratori il cui dissesto potrebbe avere effetti negativi sui contraenti. Un insieme armonizzato di poteri per prevenire e affrontare i dissesti con caratteristiche coerenti di impianto, attuazione e applicazione favorisce la cooperazione e il coordinamento a livello transfrontaliero durante le crisi e contribuisce ad evitare qualsiasi costo economico inutile derivante da un processo decisionale non coordinato tra autorità pubbliche e organi giurisdizionali diversi. Ciò contribuirebbe altresì a creare un contesto di parità di condizioni ed eviterebbe l'arbitraggio regolamentare.

In termini di costi, la valutazione d'impatto ha dimostrato che essi deriverebbero principalmente dai requisiti di pianificazione e di valutazione della possibilità di risoluzione. La valutazione d'impatto dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) fornisce una

panoramica della serie di costi stimati dalle autorità nazionali di vigilanza per la redazione e il mantenimento dei piani di risoluzione e delle valutazioni della possibilità di risoluzione, nonché per la vigilanza in merito ai piani preventivi di risanamento. Gli assicuratori si troverebbero ad affrontare costi derivanti dalla redazione di piani preventivi di risanamento, dalla messa a disposizione di informazioni per la pianificazione della risoluzione o da possibili cambiamenti per affrontare impedimenti alla possibilità di risoluzione. Nessuna valutazione di tali costi era disponibile per la redazione della valutazione d'impatto; tuttavia, dato che i piani preventivi di risanamento verrebbero integrati nella gestione continuativa dei rischi da parte degli assicuratori, le relazioni sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) e i piani di emergenza potrebbero costituire una fonte di informazioni.

La valutazione d'impatto ha confermato altresì la valutazione dell'EIOPA secondo la quale non sarebbe proporzionato richiedere il finanziamento di un fondo di risoluzione da parte del settore assicurativo o l'assunzione di passività da parte di singoli assicuratori che potrebbero essere soggette a salvataggio interno (bail-in) per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli assicuratori in dissesto. La valutazione d'impatto ha concluso che tali misure gonfierebbero lo stato patrimoniale degli assicuratori per creare una capacità di assorbimento di perdite proporzionale alle loro riserve tecniche; ciò comporterebbe costi più elevati per il settore e imporrebbe alle imprese ulteriori rischi di servizio che non sarebbero giustificati da benefici sostanzialmente maggiori.

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Possibili adeguamenti della normativa nazionale necessari per l'attuazione della direttiva, per cui si rinvia alla tabella di concordanza, in cui sono evidenziate le modifiche maggiormente rilevanti. Attesi effetti in termini di armonizzazione per tutti i soggetti coinvolti. Attesi effetti generali in termini di certezza del diritto.

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Sono prevedibili ma non quantificabili *ex ante* oneri amministrativi e di attuazione moderati.

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

L'impatto sulle imprese assicurative sarà sicuramente positivo in quanto si avrà una armonizzazione delle norme anche a livello comunitario e sarà più definito il complessivo processo di salvataggio interno ("bail-in") anche per questa attività settoriali, particolarmente tipiche nel loro genere.

Due dei principi ispiratori della direttiva sono quello della continuità aziendale (che deve essere sempre garantita) e quello della proporzionalità, sulla base della quale l'ammissibilità delle disposizioni normative prudenziali è determinata dalle autorità nazionali secondo criteri specifici (linea guida EIOPA), i requisiti di pianificazione e informazione sono diversi o ridotti ed è necessaria una minore frequenza di aggiornamenti a seconda delle caratteristiche dell'impresa. Le imprese a basso profilo di rischio sono identificate secondo il nuovo articolo 29-bis della proposta di revisione Solvency II e sono esentate dai requisiti di pianificazione.

Gli obiettivi della risoluzione (di pari rilevanza) sono orientati alla tutela di assicurati, beneficiari e aventi diritto al mantenimento della stabilità finanziaria (prevenendo il contagio e mantenendo l'ordine del mercato), ma anche alla protezione dei fondi pubblici, riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario.

Le misure di recupero e risoluzione ("recovery & resolution") mirano inoltre ad assicurare la continuità delle "Funzioni critiche" definite come le attività, i servizi o le operazioni che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a un costo ragionevole, la cui assenza sarebbe suscettibile di avere un impatto significativo sul sistema finanziario e sull'economia reale in uno o più Stati membri, incidere sul benessere sociale di un gran numero di assicurati, dare luogo a perturbazioni sistemiche o minare la fiducia generale nella fornitura di servizi assicurativi.

Le condizioni per accedere/avviare la risoluzione sono integrate quando è in dissesto o è probabile che sia dichiarato il fallimento e non vi è alcuna prospettiva che le alternative del settore privato o le misure di vigilanza possano essere evitate.

Sono inoltre previste apposite tutele per i contratti di riassicurazione, al fine di prevenire il parziale trasferimento degli stessi o la cessazione/modifica di attività, diritti e passività che sono parte di portafogli separati.

Tra le "Salvaguardie" (Safeguard) vi è anche il principio del "«No Creditor Worse Off » che è il principio ispiratore del Bail-in, secondo il quale nessun azionista o creditore può subire perdite maggiori di quelle che subirebbe con il suo fallimento.

Gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva sono i seguenti:

- Write-down or conversion ("Svalutazione o conversione"): prevede che i crediti assicurativi non possono essere convertiti, ma ne è consentita la ristrutturazione o la riduzione anche fino a zero.
- Solvent run-off ("Fuga del solvente"): prevede la revoca dell'autorizzazione a stipulare nuovi contratti di (ri)assicurazione limitando l'attività dell'impresa all'amministrazione esclusiva del proprio portafoglio esistente e massimizzando così la copertura dei sinistri assicurativi da parte degli attivi esistenti.
- Sale of business ("Vendita dell'attività"): prevede la vendita di una parte o dell'intera attività di un'impresa a condizioni di mercato, senza necessariamente rispettare i requisiti procedurali che altrimenti si applicherebbero).
- Bridge undertaking ("impresa ponte"): prevede il trasferimento, anche temporaneo, di una parte o dell'intera attività dell'impresa a un ente pubblico.
- Asset and liability separation ("Separazione di attività e passività"): prevede che le attività e/o passività deteriorate o problematiche possono essere trasferite a un veicolo per consentirne la gestione e l'elaborazione nel breve termine. Tale misura può essere esercitata solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione.

Questi strumenti sono mutuati dalla disciplina in ambito bancario ma applicati al settore assicurativo alcuni risultano inefficaci: la Commissione intende lasciare a disposizione degli Stati Membri un ventaglio di strumenti più ampio possibile.

Il finanziamento della risoluzione non prevede nessun finanziamento esterno (fondi di risoluzione o sistemi di garanzia assicurativa) né requisiti in termini di capacità di assorbimento delle perdite. Le attività di risoluzione saranno principalmente finanziate con risorse interne. Gli azionisti e creditori esistenti assorbiranno le perdite derivanti dall'applicazione dello strumento di svalutazione o conversione, mentre gli assicurati possono essere chiamati a contribuire (attraverso la riduzione dei loro crediti o la ristrutturazione del contratto) ma solo come ultima risorsa (benché ciò sia previsto solo in un Recital) e fatte salve le garanzie.

Si può inoltre ricorrere a fonti complementari di finanziamento disponibili negli Stati membri (ad es. fondi di risoluzione, sistemi di garanzia assicurativa) e, in ultima istanza, a finanziamenti pubblici straordinari per fornire finanziamenti integrativi, se necessario, e nel rispetto dei requisiti in materia di aiuti di Stato.

## **Altro**

La proposta prescrive agli Stati membri di recepire le norme in materia di risanamento e risoluzione nel loro diritto nazionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente proposta. Come menzionato nella sezione 5, le autorità nazionali dovrebbero riferire all' Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) in merito all'applicazione degli obblighi semplificati su base annua e tali informazioni dovrebbero essere a loro volta divulgate da detta Autorità.

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p><b>Oggetto dell'atto:</b>  Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice della proposta:</b> COM(2021) 582 final del 23/09/2021</li> <li>- <b>Codice interistituzionale:</b> 2021/0296(COD)</li> <li>- <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dell'Economia e delle Finanze</li> </ul>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, "CAP"), al Titolo XVI prevede "misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione".	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>Title II – Preparation  "Preparazione"</p> <p>Simplified obligations "Obblighi semplificati" (Article 4)</p> <p>Pre-emptive recovery planning  "Pianificazione preventiva del recupero" (Articles 5 to 8)</p> <p>Resolution planning and resolvability assessments  "Pianificazione della risoluzione e valutazioni della possibilità di risoluzione" (Articles 9 to 16)</p>	<p>Capo I (artt. da 220-decies a 227)</p> <p>18</p> <p><i>art. 220-decies:</i>  Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie  art. 221  Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura  art. 222  Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità  art. 222-bis  Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo  art. 222-ter  Limitazione alla distribuzione di elementi dei fondi propri  art. 223</p>	<p>Misure di salvaguardia</p>



<p>Joint decisions (Article 17) “Decisioni comuni”</p>	<p>(abrogato) art. 223-bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione art. 223-ter Piano di risanamento e piano di finanziamento art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi art. 226-bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo art. 227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo</p>	
<p>Title III – Resolution</p> <p>Resolution conditions “Condizioni di risoluzione” (Article 19)</p> <p>Resolution tools and powers “strumenti di risoluzione e poteri” (Articles 26 to 52)</p>	<p>Capo II (da 229 a 239) art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti art. 230 Commissario per la gestione provvisoria art. 231 Amministrazione straordinaria art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari</p>	<p>Misure di risanamento</p>

	<p>art. 235 Adempimenti iniziali</p> <p>art. 236 Adempimenti finali</p> <p>art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità</p> <p>art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento</p> <p>art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere</p>	
<p>Title VI – Penalties “sanzioni” (Articles 78 to 82)</p>	<p>Capo III (da 240 a 244)</p> <p>art. 240 Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione</p> <p>art. 241 Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione</p> <p>art. 242 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione</p> <p>art. 243 Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo</p> <p>art. 244 Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione</p>	<p>Decadenza e revoca dell'autorizzazione</p>
<p>Resolution tools and powers “strumenti di risoluzione e poteri” (Articles 26 to 52)</p>	<p>Capo IV (da 245 a 265)</p> <p>art. 245 Liquidazione coatta amministrativa</p> <p>art. 246 Organi della procedura</p> <p>art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità</p> <p>art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza</p> <p>art. 249</p>	<p>Liquidazione coatta amministrativa</p>

	<p>Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti art. 250</p> <p>Poteri e funzionamento degli organi liquidatori</p>	
<p>Title VI – Penalties”sanzioni” (Articles 78 to 82)</p>	<p>Capo V (266) art. 266</p> <p>Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato</p>	<p>Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato</p>
<p>Title V – Relations with third countries “Relazioni con parti terze” (Articles 72 to 77)</p>	<p>Capo VI (da 267 a 274) art. 267</p> <p>Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari art. 268</p> <p>Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica art. 269</p> <p>Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica art. 270</p> <p>Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione art. 271</p> <p>Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani art. 272</p> <p>Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli art. 273</p> <p>Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione art. 274</p> <p>Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori</p>	<p>Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri stati membri</p>
<p>Title IV - Cross-border group resolution “Risoluzione di gruppo transfrontaliero” (Articles 67 to 71)</p>	<p>Capo VII (da 275 a 282) art. 275</p> <p>Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana</p>	<p>Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo</p>

	<p>art. 276 Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana</p> <p>art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo</p> <p>art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo</p> <p>art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo</p> <p>art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure</p> <p>art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale</p> <p>art. 282 Gruppi e società non iscritte all'albo</p>	
--	---	--